



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del

AREA 07 SETTORE 06 SERVIZIO 02

FASC. n° _____

Il sottoscritto Dott. Vittorio E. Buglione nella qualità di Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore Sig. Leopoldo Scala nato a Napoli il 16/02/1932 e res.te a Portici in Via Libertà III traversa a destra n. 4
C.F. SCLLLD32B06F839E**

Oggetto della spesa : INTERESSI LEGALI

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Ricorso del dipendente Scala Leopoldo al TAR Campania per la condanna della Regione Campania a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata in data 10/07/1996, con decorrenza dal 90° giorno dalla maturazione del diritto. Lo scrivente Settore non aveva accolto in via amministrativa la richiesta del dipendente in quanto numerose sentenze sono concordi nel ritenere che il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria si maturi dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esecuzione della normativa su cui è basato. La normativa INADEL in applicazione della l. 30/12/1991 n.421 riguarda esclusivamente la corresponsione degli interessi sull'indennità di anzianità e non certamente su un'indennità supplementare, costituente di per sé un beneficio, quale quello previsto dalla l.r. 15/81. Si è ritenuto che in caso di applicazione di leggi che comportano un beneficio per i dipendenti, detto beneficio non può giustificare anche il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da liquidare. I provvedimenti di esecuzione della l.r. 15/81, pertanto, possono



Giunta Regionale della Campania

essere considerati di natura costitutiva del diritto e essi rappresentano il dies a quo per la maturazione degli interessi essendo evidentemente il dies ad quem il momento in cui è liquidata la sorta capitale. Inoltre con sentenze TAR Campania sez. III n. 2009 del 30/7/1997 e n. 608 del 6/3/1997 non sono stati riconosciuti gli interessi per attribuzione ritardata dell'indennità supplementare ad altre dipendenti regionali (Betocchi Lisetta e Esposito Ersilia). In dette pronunce si legge che non competono interessi su detta indennità in quanto la stessa è potuta diventare certa e liquida solo con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta, la quale è pervenuta alla sua concreta quantificazione in applicazione dei meccanismi di legge dopo aver ammesso il ricongiungimento dei periodi di servizio prestati presso l'Ente di provenienza (ISSCAL). Conseguentemente, prima dell'adozione del provvedimento da parte della Regione non era configurabile quella situazione di inadempimento che rappresenta il presupposto dell'obbligo di versare gli interessi legali. Giova rappresentare, infatti, che in ogni caso la pratica non poteva essere definita d'ufficio dallo scrivente Settore in quanto era necessario conoscere i dati forniti dall'Istituto previdenziale e posti a base della liquidazione del trattamento di fine servizio, quali gli anni di servizio riconosciuti utili e liquidati, la normativa fiscale applicata, etc.; inoltre la l.r. 15/81 non poteva essere liquidata al dipendente in oggetto se non a seguito della ricongiunzione del periodo di servizio prestato presso l'Ente di provenienza (ISSCAL) in aggiunta a quello prestato presso la Regione Campania. L'Ufficio aveva dovuto, pertanto, attendere la trasmissione da parte del dipendente della documentazione necessaria per poter procedere all'applicazione della l.r. 15/81 (prospetti contabili dell'INADEL inviati al dipendente e non alla scrivente Amministrazione) per poter dare corso al procedimento che è stato concluso nei normali tempi tecnici con deliberazione n. 4269 del 31/05/1996.

Nonostante tali argomentazioni il TAR Campania con sentenza n. 2508/2011 ha accolto il ricorso del dipendente condannando l'amministrazione a corrispondere gli interessi legali maturati sull'importo tardivamente corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio ex l.r. 15/81 dalla data del 90° giorno dalla maturazione del diritto (collocamento a riposo del ricorrente) o, comunque, dalla data della domanda se anteriore, sino alla data del 10.07.1996.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tar Campania n. 2508/2011 depositata il 05/05/2011.

TOTALE DEBITO		€ 10.777,65
SPECIFICA:	INTERESSI LEGALI	€ 8.905,65
	SPESE LEGALI avv. Riccelli	€ 1.872,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) Trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 l.r. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.
- b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori



Giunta Regionale della Campania

- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 5 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di euro

Allega la seguente documentazione in copia:

1. **Sentenza Tar Campania n. 2508/2011 depositata il 05/05/2011;**
2. **Istanza di applicazione dei benefici l.r. 15/81 prot. 13064 del 16/04/1996;**
3. **Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 4269 del 31/05/1996 per l'attribuzione dell'indennità supplementare di fine servizio l.r. 15/81 al sig. Scala Leopoldo;**
4. **Richiesta dipendente prot. n. 26672 del 22/08/1996**
5. **Nota del Settore Quiescenza e Previdenza del 13/09/1996 sulla richiesta di interessi su liquidazione**
6. **Nota prot. 490538 del 22/06/2011 del Settore Quiescenza e Previdenza**
7. **Nota prot. 692735 del 14/09/2011 del Settore Quiescenza e Previdenza**
8. **Nota prot 711364 del 21/09/2011 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario**
9. **Conteggi elaborati dal Settore Trattamento Economico per la quantificazione del debito.**

Data 28/09/2011

VISTO
Il Dirigente di Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

VISTO
Il Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza
Vittorio E. Buglione

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



AREA 07 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Affari Generali del Personale
Contenzioso, Rapporti con le OO.SS.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0391950 18/05/2011

Mittente : AA GG. Personale Rapporti OO.SS. Contenzioso

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 7 1.2.



Al Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza

SEDE

p.c. Al Dirigente del Settore
Contenzioso Amm.vo e Tributario
Via Marina 19/C
80133 NAPOLI

Oggetto: Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III promosso Scala Leopoldo c/R.C.
Sentenza n. 2508/11 – Pratica n. 647/97.

Non ravvisandosi alcuna competenza dello scrivente Settore, si trasmette, in allegato, la nota di pari oggetto, per eventuali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Simona de Gennaro)

IC



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0382882 16/05/2011

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnatario : AA.GG. Personale Rapporti OO.SS. Contenzioso

Classifica : 4



Al Settore AA.GG. del Personale,
Rapporti con le OO.SS., Contenzioso
Via S. Lucia, 81
NAPOLI (07 - 01)



All'avv. Angelo Marzocchella
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
promosso Scala Leopoldo c/ R.C.
Sentenza n. 2508/11 - Pratica n. 647/97

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa
l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, sez. III, n. 2508 del
05/05/11, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

Gu

MS/4

CA
667/97



AVV C. Pelicci

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Baroni Vincenzo
Marzocchella Angelo

Presso:

Marzocchella Angelo
Via S. Lucia, 81 Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 05/05/2011 con il n. 2508/2011 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 3720/1997

Parti

Scala Leopoldo

Contro:

Parti

Regione Campania

Avvocati

Perna Giuseppe
Riccelli Flavio

Avvocati

Baroni Vincenzo
Marzocchella Angelo

Napoli, li' 05/05/2011

Il Segretario

Prot. 2011-0367458 10/05/2011
REGIONE CAMPANIA
Militaria Tel. N. 3
Assessorato Contenzioso amministrativo e tributario



N. 02508/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03720/1997 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3720 del 1997, proposto da:
Scala Leopoldo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Perna, con
domicilio eletto unitamente al predetto in Napoli presso la Segreteria
T.A.R. nonché dall'avv. Flavio Riccelli, con domicilio eletto presso
Flavio Riccelli in Napoli, via Ugo Niutta N. 4;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Vincenzo Baroni e Angelo Marzocchella, con
domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S.
Lucia n.81;

per la condanna

della Regione Campania a corrispondere gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla somma liquidata in data 10.07.1996,

con decorrenza dal 90° giorno dalla maturazione del diritto .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11.04.1997 e depositato il successivo 14.04.1997 il ricorrente ha esposto di essere stato trasferito alla Regione da altro Ente e di essere stato collocato a riposo in data 17.11.1994. Avendo percepito l'indennità supplementare di fine servizio presso l'Ente di provenienza, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.15/1981, egli chiedeva di rifonderla a favore della Regione Campania, per ottenere il computo del servizio prestato precedentemente prestato presso tale Ente.

La Giunta Regionale, con proprio atto esecutivo, deliberava pertanto di riconoscere il ricongiungimento del servizio prestato presso l'ISSCAL dal 15.06.1956 al 31.12.1974, pari ad anni 18 e mesi 6, con il servizio prestato presso la Regione dal 1.01.1975. In conseguenza di ciò il ricorrente, all'atto del collocamento a riposo, maturava il

diritto ad un'unica indennità premio di fine servizio, ancorchè divisa in due quote, la prima da liquidarsi a carico del bilancio regionale, la seconda da liquidarsi a carico del bilancio dell'ex INADEL (ora INPDAP), assoggettata alle disposizioni dell'art.1 della L.R. n.15/81, con attribuzione al dipendente di un trattamento previdenziale pari ad 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, per ogni anno di servizio.

Conseguentemente, l' INPDAP provvedeva a liquidare al ricorrente la propria quota con assegno circolare del 15.04.1996, corrispondendo anche gli interessi maturati fino alla data del soddisfo con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto (ai sensi della L.R. 412/91), mentre la Regione Campania, che liquidava la propria quota con un ulteriore ritardo (e precisamente, in data 10.07.1996), nonostante atto di diffida notificato in data 29.07.1996, giusta raccomandata A/R prot. n.4696, riteneva non dovuti gli interessi imponibili sulla sorte capitale liquidata in ritardo. Ciò posto, con il presente ricorso il Dr.Scala ha richiesto alla Regione Campania gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata in data 10.07.1996, con decorrenza dal 90° giorno dalla maturazione del diritto (cioè dal 16.11.1994, data di collocamento a riposo del ricorrente).

La Regione si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del diritto agli interessi, del cumulo tra gli stessi e la rivalutazione e, comunque, la prescrizione del diritto.

Nella pubblica udienza del 24.03.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, l'eccezione di prescrizione dedotta dall'amministrazione resistente deve essere respinta.

Orbene, posto che nel caso in esame il termine è quello quinquennale di cui all'art.2948 c.c. e che, trattandosi di rapporto di impiego pubblico, esso decorre pure in costanza del rapporto stesso in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi (Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 dicembre 2003 n. 13677), nel caso in esame il diritto del ricorrente alla percezione degli interessi derivanti dal ritardo nell'erogazione della quota di indennità supplementare di fine servizio posta a carico della Regione, spettante solo alla data del collocamento a riposo del ricorrente (avvenuto in data 16.11.1994) deve ritenersi divenuto esigibile solo in data 10.07.1996, in cui la Regione ha corrisposto la sorte capitale, della quale il ricorrente aveva comunque chiesto la corresponsione, con formale atto di diffida idoneo ad interrompere la prescrizione, già dalla data del 29.07.1996.

Nel merito, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente a percepire gli interessi di mora con riferimento alla somma liquidata dalla Regione in data 10.07.1996.

Infatti, il tardivo pagamento dei crediti di lavoro - quale può qualificarsi quello del ricorrente, relativo alla percezione dell'indennità supplementare di fine servizio (Cass.Civ., S.U., n.7434 del 5.07.1991) - è produttivo di interessi nonché suscettibile di rivalutazione, secondo i criteri di legge (Consiglio Stato , sez. VI, 08 giugno 2009, n. 3481; Consiglio Stato , sez. VI, 23 marzo 2009 , n. 1715).

Per quanto riguarda la decorrenza del diritto a percepire l'indennità di cui trattasi, con conseguente maturazione degli interessi in caso di ritardata corresponsione, trattandosi di riconoscimento previsto direttamente dalla L.R n.15/81, la giurisprudenza ha ritenuto che il dies ad quem vada individuato nella data della definitiva cessazione dal servizio del dipendente e vada riconosciuto, quantomeno, dalla data della presentazione della relativa domanda (TAR Napoli, n.3449/2010; Cons.Stato. sez.IV, 30 maggio 2005, n.2776; TAR Napoli, n.653/1996). Né può attribuirsi alcun rilievo alla giustificazione della Regione secondo cui la liquidazione dell'indennità sarebbe avvenuta nei normali tempi tecnici, trattandosi di provvedimento adottato a circa 2 anni dal collocamento a riposo del ricorrente.

Nel caso in esame, pertanto, deve essere riconosciuto al Dr.Scala il diritto agli interessi maturati sulla sorte capitale corrisposta dalla Regione in data 10.07.1996, con decorrenza dalla data della presentazione della relativa domanda, sulla base del tasso in vigore

alla scadenza dei singoli ratei (pari, nel caso in esame, al 10 % , tasso vigente per il periodo 16.12.1990 - 31.12.1996 secondo i dettami dell'art. 1, L. 26.11.1990, n. 353).

Su tale somma, tuttavia, non potranno essere corrisposti ulteriori interessi (ovvero, quelli maturati dalla data del 10.07.1996 fino al momento dell'effettivo soddisfo) : infatti, gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro volta produttivi di ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il quale ammette tale fenomeno solo su apposita specifica domanda del creditore che deve essere avanzata tempestivamente, cioè fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado» (C.S., Ad. Plen., 6/98; conformi: Ad. Plen., 3/98; IV Sez., 21.06.01, n. 3342; IV Sez., 27.06.01, n. 3485; V Sez., 23.01.01, n. 197; 09.05.00, n. 2661; VI Sez., 05.06.01, n. 3007; 07.05.01, n. 2520; 19.02.01, n. 879; 15.05.00, n. 2781; 03.05.00, n. 2567), non essendo peraltro «sufficiente la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi» (C.S., Ad. Plen., 3/98 e 6/98; Cass. Civ., II Sez., 21.02.94, n. 1655; C.S., IV Sez., 25.01.99, n. 64; V Sez., 08.03.01, n. 1358), come risulta nel caso in esame.

Né può riconoscersi, nel caso concreto, la rivalutazione dell'importo maturato, a titolo di interessi, sulla somma tardivamente corrisposta dal 15.02.1995 al 10.07.1996, né il diritto alla rivalutazione dell'importo così determinato per il periodo successivo, fino all'effettivo soddisfo.

Infatti, per quanto riguarda il periodo 15.02.1995-10.07.1996, con riferimento al quale questo Collegio riconosce la spettanza degli interessi di mora, deve evidenziarsi l'esistenza del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione - già previsto in materia di crediti previdenziali dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dal 1° gennaio 1992 - in quanto esteso anche ai crediti retributivi in virtù dell'art. 22, comma 36 della legge 23.12.1994, n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 25 marzo 2010, n. 1153).

Ai sensi della nuova disciplina normativa, in particolare, il cumulo può essere ammesso esclusivamente con riguardo ai ratei dei crediti maturati prima del 31 dicembre 1994, con riferimento ai quali continua ad applicarsi l'art. 429 comma 3, c.p.c.: in tali ipotesi, in conformità all'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 3 del 1998), gli interessi devono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo. Più precisamente, gli interessi legali sono dovuti sull'importo nominale del singolo rateo secondo il tasso in vigore, che è pari al 5% annuo fino al 15 dicembre 1990, mentre è pari al 10% annuo dal 16 dicembre 1990 in poi; gli interessi, a loro volta, produrranno ulteriori interessi dalla domanda sino al soddisfo (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 109).

Ai sensi del citato art.429 cpc., infatti, il Giudice che pronuncia

sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per il soddisfacimento di crediti da lavoro, deve «determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto». Tale disposizione, in particolare, è stata da sempre interpretata dalla giurisprudenza assolutamente dominante nel senso del necessario cumulo tra interessi e rivalutazione sulla somma non tempestivamente corrisposta al lavoratore-creditore. Più precisamente, la giurisprudenza aveva sempre sostenuto (fino ai primissimi anni '90) che gli interessi sui crediti da lavoro dovessero calcolarsi sulla sorte capitale via via rivalutata: tale orientamento trovava la sua origine e spiegazione nella convinzione che l'art. 429 c.p.c. avesse introdotto, relativamente agli accessori del credito da lavoro, una disciplina "speciale, derogatoria e sostitutiva" rispetto alla disciplina comune del ritardo nell'adempimento dei debiti pecuniari, di cui all'art. 1224 c.c., in cui la svalutazione monetaria della somma dovuta al lavoratore integrava un danno "in re ipsa", per il solo fatto del ritardato soddisfacimento del credito (a differenza di quanto previsto per gli altri crediti pecuniari, in relazione ai quali è previsto – ai sensi dell' art. 1277 c.c. – il "principio nominalistico" e la possibilità di ottenere una rivalutazione monetaria solo nel caso in cui il creditore riesca a dimostrare specificamente – ex art. 1224, II

co. - di aver subito un danno a causa della svalutazione intercorsa nel periodo di ritardo nel pagamento) e la rivalutazione, al pari degli interessi, decorreva dal giorno in cui era maturato il diritto di credito del lavoratore.

Per quanto invece riguarda i ratei maturati successivamente al 31.12.94- come quelli in esame, potendo gli interessi decorrere solo dal 15.02.1995- al creditore/lavoratore spettano solo gli interessi legali.

Per quanto invece attiene alla rivalutazione dell'importo determinato a titolo di interessi fino al momento dell'effettivo soddisfo, sebbene per il periodo successivo al 10.07.1996 non si ponga un problema di "cumulo" (non riconoscendosi la spettanza di ulteriori interessi con riferimento al periodo successivo all'effettiva erogazione dell'importo) e sebbene in via astratta possa riconoscersi la rivalutazione a titolo di «maggior danno», nella misura in cui esso risulti superiore al tasso dell'interesse legale, va osservato che nel caso in esame tale circostanza non è stata allegata né provata, e conseguentemente la relativa domanda va respinta, potendosi prescindere dalla relativa quantificazione solo con riferimento al periodo antecedente al 31.12.1994 (Cassazione civile, sez. un., 07 luglio 2010).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al riconoscimento degli interessi legali maturati sull'importo tardivamente corrisposto al ricorrente dalla Regione a titolo di

indennità premio di fine servizio ex L.R. n.15/81 dalla data del 90° giorno dalla maturazione del diritto (collocamento a riposo del ricorrente) o, comunque, dalla data della domanda se anteriore, sino alla data del 10.07.1996.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente gli interessi legali maturati sull'importo tardivamente corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio ex L.R. n.15/81 dalla data del 90° giorno dalla maturazione del diritto (collocamento a riposo del ricorrente) o, comunque, dalla data della domanda se anteriore, sino alla data del 10.07.1996.

Condanna la Regione a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, nella misura di euro 1.500,00, oltre IVA e Cap come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

SECRET.

Page 11 of 11

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 05/05/2011

IL SEGRETARIO

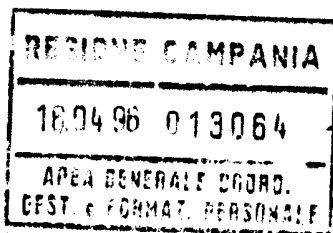
art. 3, cod. proc. amm.)

... Quire ^{seu re}
15/6/96

Al Dirigente del settore
Pubblica Amministrazione
Via Santa Maria 81
80134 Napoli -

Offido = Art. 1 e 2
L. A. 15/81

Il sottoscritto Seale Leopoldo
nato a Napoli 6.2.1932 allego alla
presente istanza proprio
l'ingestione I NPS in data
15.4.96 ai fini della
affiliazione agli obbl. 1 e 3
della L. A. 15/81 -
Allegato 1 proprio *Seale Leopoldo*



15-4-1996

C/C bancario 640178

15.4.96

NAPOLI. 11

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gestione Autonoma ex INADEL

SEDE DI NAPOLI-80133 VIA ALCIDE DE GASPERI 55

SCALA LEOPOLDO

VIA LIBERTA' 3 TRAV DX 4

80055 PORTICI

Si comunica che in data odierna sono state impartite disposizioni alla Banca convenzionata per l'emissione a favore della S.V. di un assegno per l'importo sottoindicato (al lordo delle spese postali) che sara' inviato presso il domicilio della S.V.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(dott. MARIO RISANI)

=====

POSIZ 27821 Cod. Sede 051 Anno di Prot. 95

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO NORMALE + RISCATTO LEGGE 152

Dante causa SCALA LEOPOLDO nato il 06/02/32

ex dipendente da REGIONE CAMPANIA

cessato il 16/11/94 cod. fisc. SCLLLD32B06F839E

anni utili complessivi 24

RETRIBUZIONE UTILE		CALCOLO IRPEF	
Stipendio	70.067.250	Imponibile lordo	116.573.911
Ind. int. spec.	14.034.312	Contributi	10.362.312
13a	5.802.279	Base imponibile	106.211.599
Ind.int.spec. su 13a	1.169.526	Esenzione 40,98%	43.525.513
TOTALE	91.073.367	Ammontare netto	62.686.086
CALCOLO INDENNITA'		Reddito di riferimento:	
91073367 x 80% x 24 : 15	116.573.911	31.343.043 Aliq. 22,25 %	
Interessi imponibili	10.543.948	Interessi imponibili	10.543.948
Contributi	10.362.312	Franchigia 500000 x 24	12.000.000
Riscatti	1.643.520	Imponibile netto	61.230.034
TOTALE LORDO	115.112.027	Imposta dovuta	13.623.682
Imposta a saldo	13.623.682	Imposta a saldo	13.623.682
NETTO ARROTONDATO	101.488.345		

=====

ORARIO APERTURA PUBBLICO

LUN. MERC. 9,00 - 12,00

MART.GIOV. 15,30 - 17,00

15 Aprile 1996

[Signature]

Deliberazione N. 4269

Assessore
AL PERSONALE
Area Generale di Coordinamento

AA.GG. E PERSONALE

Settore:

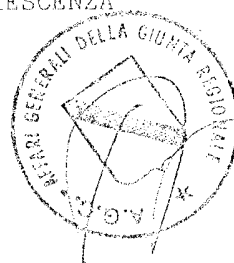
PREVIDENZA E QUIESCENZA



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 31 MAG. 1996



PROCESSO VERBALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO L.R. 15/81
SIG. LEOPOLDO SCALA NATO A NAPOLI IL 6.2.32 E COLLOCATO A RIPOSO IL 16.11.94

1) Presidente	Antonio	RASTRELLI	
2) Vice Presidente	Antonio	GIRFATTI	
3) Assessore	Raffaele	CALABRO'	ASSENTE
4) "	Marco	CICALA	
5) "	Francesco	D'ERCOLE	
6) "	Concetta	DE VITTO	ASSENTE
7) "	Vincenzo	FASANO	
8) "	Angelo	GRILLO	
9) "	Arturo	IANNACCONE	
10) "	Cosimo	IZZO	
11) "	Antonio	LUBRITTO	ASSENTE
12) "	Luciano	SCHIFFONE	
13) "	Domenico	ZINZI	

SSORA AL PERSONALE GRILLO
regua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
stessa resa dal dirigente del Settore

PREMESSO che con deliberazione n. 5021 del 26/7/94 si è preso atto delle dimissioni dal servizio a decorrere dal 16.11.94 dell'ex dipendente Sig. SCALA LEOPOLDO nato a NAPOLI il 16.2.32;

VISTA la domanda datata 15.4.96 dell'ex dipendente con la quale chiede l'applicazione degli art.1 e 3 della L.R. n.15/81; con l'allegata documentazione;

VISTO le deliberazioni n. 5774 del 7.11.89 e n. 418 del 6.2.90 di chiarimenti ed i relativi decreti di esecuzione n. 2053 del 26.6.91 e n. 7708 del 19.7.91 di rettifica, con i quali si è provveduto alla rateizzazione della rifusione della indennità di anzianità maturata dall'ex dipendente presso l'ex ISSCAL per il periodo dal 15.6.66 al 31.12.74 per un totale di anni 18 e mesi 10 e per un importo complessivo - comprensivo degli oneri aggiuntivi - di f. 17.039.100 da rifondere in n. 60 rate costanti di f. 283.985 a decorrere dal 1.9.90 ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.15 del 17.3.1981;

CONSIDERATO che all'interessato, alla data del collocamento a riposo, di esso debiti risulta da ritenersi ancora un debito residuo di f. 1.419.925 pari a n. 5 rate di f. 283.985;

VISTO il provvedimento n.361 del 29.1.91 perfetto ai sensi di legge con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'art.3 della L.R. 15/81, per la rifusione dell'indennità (e/o similari) già percepita dall'interessato;

ATTESO che il predetto provvedimento prevede che la rifusione può essere operata in sede di cessazione dal servizio o di già cessato dal servizio;

RITENUTO di stabilire con il presente provvedimento le medesime modalità;

CONSIDERATO:

- che, vigendo la previsione recata dall'art.3 della L.R. 15/81 che prescriva che, in caso di cessazione dal servizio la somma da rifondere deve essere recuperata in unica soluzione e nel caso in specie il residuo debito della rifusione è pari a f. 1.419.925;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi per quanto riguarda il servizio reso alle dipendenze dell'ex ISSCAL dal 15.6.66 al 31.12.74 pari ad anni 18 mesi 06 arrotondato ad anni 18 e mesi == utili ai fini della corresponsione in parola;

VISTO il prospetto di sintesi contabile, a tal uopo predisposto dal Settore Quiescenza e Previdenza e che qui forma parte integrante della presente;

VISTA la L.R. n.20 del 27.7.78;

VISSO il D.L. n.40 del 13.2.93;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- di riconoscere, ricongiungibile (a carico del bilancio regionale), ai sensi dell'art.3 della L.R. 17.3.81 n.15 il periodo di servizio prestato presso l'ex ISSCAL (dal 15.6.56 al 31.12.74) pari ad anni 18 mesi 06 con il servizio prestato alle dipendenze della Regione Campania dall'11.75 e quindi computabile ai fini dell'indennità premio di fine servizio dall'art.1 della citata L.R. 15/81;
- di attribuire al Sig. LEOPOLDO SCALA nato il 6.2.32 a NAPOLI e residente a PORTICI NA 80055 Via Libertà 30 trov.da n.4 C.F. SCL LUD 32B06 F839E quale indennità supplementare di fine servizio ai sensi e per gli effetti della L.R. 15/81, la somma di L. 138.431.514;
- di autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e Spesa (già Servizio Ragioneria Generale) ad avvenuta esecuzione del presente atto ad emettere il relativo titolo di spesa a favore dell'avente diritto da esibirsi mediante accredito in c/c bancario n.640178 della Banca S.Paolo - Agenzia di Portici NA;
- di imputare la complessiva spesa di lordo L.138.431.514 al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del formale stato di bilancio 1996 corrispondente al cap.72 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 che, per effetto della L.R. n.1/96 presenta sufficiente disponibilità;
- di inviare la presente deliberazione alle A.G.C. Ragioneria Generale e Bilancio Settore delle Entrate e Spesa di Bilancio e all'A.G.C.AA.GG.e Personale Settore Previdenza e Quiescenza per quanto di rispettiva competenza;
- il presente provvedimento non sarà comunicato alla CCARC ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 40 del 13.2.93 e del D.L. n. 54 del 8.8.93.

IL SEGRETARIO
DI GIACOMO

IL PRESIDENTE
RASTRELLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREVIDENZA
GIUSEPPE LONGO



Giunta Regionale della Campania
Per copia conforme
p. IL SERVIZIO SEGRETARIA DELLA GIUNTA
(Consig. FISALDI)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n° 4269 del 31 MAG. 1996

AREA	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
07	06	02	1

Attribuzione indennità supplementare di fine servizio L.R. 15/81
 SIG. LEOPOLDO SCALA Nato a Napoli il 6.2.32 e collocato a riposo il 16.11.94

QUADRO A		CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ☐ ASSESSORE ☐			GRILLO		
DIRIGENTE SETTORE			BUGLIONE	8013	
VISTO IL COORDINATORE AREA ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 11 del 04/07/91			DI FENZA	7897	
DIPARTIMENTI				CONS.HEG.	CCARC
DA INVIARE:				SI	XXX
SI: ☐ TERRITORIO ☐ ECONOMIA ☐ SERVIZI CIVILI e SOC.				SI	XXX
				SI	XXX

QUADRO B		L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU CAPITOL. <u>72</u>			
NOTIZIE CONTABILI		Cap. <u>72</u> Imp. <u>1626</u>	Cap. Imp.	Cap. Imp.	Cap. Imp.
- stanziamento di bil.	<u>510000000000</u>				
- impegni precedenti	<u>39547456246</u>				
- disponibilità	<u>138431574</u>				
- presente impegno	<u>13766224732</u>				
- disponibilità residua					
DIRIGENTE SETTORE	CODICE <u>08 02</u>	COGNOME <u>PASQUALE</u>	MATRICOLA <u>20646</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>	

QUADRO C		Giunta Regionale della Campania	
ESAMINATO DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL <u>31 MAG. 1996</u>		Per copia conforme p. IL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA (Gennaro FINA DI)	

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME <u>PASQUALE</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>
---	-------------------------	----------------------

ESECUTIVA : DATA ADOZIONE 31 MAG. 1996 DATA VISTO CCARC 14 GIU. 1996

INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 14 GIU. 1996 ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COORDINAMENTO:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 01 GABINETTO | ☒ 08 BILANCIO e RAGIONERIA | ☐ 15 LAVORI PUBBLICI e CO.FP. |
| ☐ 02 AA.GG. GIUNTA | ☐ 09 RAPPORTI CEE | ☐ 16 GESTIONE TERRITORIO |
| ☐ 03 PROGRAMMAZIONE | ☐ 10 DEMANIO e PATRIMONIO | ☐ 17 ISTRUZIONE FORMAZIONE |
| ☐ 04 AVVOCATURA | ☐ 11 ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO | PROFESSIONALE, LAVORO |
| ☐ 05 ECOLOGIA | ☐ 12 ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO | ☐ 18 ASSISTENZA SOCIALE e SPORT |
| ☐ 06 RICERCA SCIENTIFICA | ☐ 13 ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO | ☐ 19 PIANO SANITARIO REGIONALE |
| ☒ 07 AA.GG. PERSONALE | ☐ 14 TRASPORTI e VIABILITA' | ☐ 20 ASSISTENZA SANITARIA |

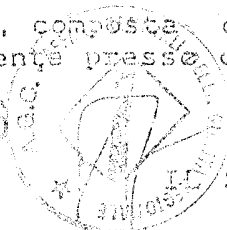


GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.C.C. A.R.CC. GIUNTA REGIONALE
SETTORE ATTIVITA' DI ASSISTENZA
ALLE SEDUTE DI GIUNTA

AUTENTICA DI COPIA DI ATTI
(Artt. 7 e 14 L. 4 gennaio 1948 n. 15)

La presente copia, composta da nr. 0 fogli, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Napoli, 14 GIU. 1996



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO DELLA C.C.A.R.C.

14 GIU. 1996

INVIATO PER L'ESECUZIONE IL

AL

- | | |
|--|---|
| ☐ 01 CABINETTO | ☐ 11 ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO |
| ☐ 02 A.A.CC. GIUNTA REGIONALE | ☐ 12 ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO |
| ☐ 03 PROGRAMMAZIONE | ☐ 13 ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO |
| ☐ 04 AVVOCATURA | ☐ 14 TRASPORTI e VIABILITA' |
| ☐ 05 ECOLOGIA | ☐ 15 LAVORI PUBBLICI e OPERE PUBBLICHE |
| ☐ 06 RICERCA SCIENTIFICA | ☐ 16 GESTIONE TERRITORIO |
| ☒ 07 A.A.CC. PERSONALE | ☐ 17 ISTRUZIONE, FORM. PROF., LAVORO |
| ☒ 08 BILANCIO e RAGIONERIA | ☐ 18 ASSISTENZA SOCIALE, SPORT |
| ☐ 09 RAPPORTI CEE | ☐ 19 PIANO SANITARIO REGIONALE |
| ☐ 10 DEMANIO e PATRIMONIO | ☐ 20 ASSISTENZA SANITARIA |

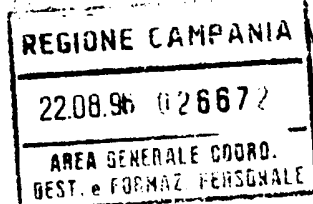
☐ TRASMESSO al CONSIGLIO REGIONALE con NOTA N° del

IL DIRIGENTE

[Signature]

Relazione A/R

Al Signor Giuseppe LONGO
Dirigente del Servizio Personale
e/o Giunta Regionale della Campania
Via Santa Lucia, 81
80138 NAPOLI



Dall'esame del prospetto contabile allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 4269 del 31 maggio 1995, relativa - rilevo che sulla quota parte della indennità di fine servizio per il periodo 15-6-1956/31-12-1974 - pari ad anni 18 e mesi 6, maturata presso l'ente di provenienza e ricongiunta ex art. 3 della L. R. 15/81, senza soluzione di continuità con il servizio prestato presso la Regione Campania dall'1-1-1975, con importazioni il 10-7-1996, è stata omessa la corrispondenza degli interessi maturati durante la legge -

È ciò in polese contrasto con quanto disposto dall'art. 1 della L. R. 15/81 che prevede espressamente che per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine servizio la Regione Campania deve adoperare gli stessi criteri che l'INASEL prende a base per il calcolo e, conseguente liquidazione, dell'ente causa del premio di fine servizio. In base, come è noto, la normativa INASEL, in applicazione della legge 30-10-91, n. 412, ha stabilito per la corrispondenza degli interessi imputabili, sulla indennità di fine servizio il dies a quo è fissato nel 12° giorno delle motivazioni del diritto alla prestazione. La normativa concernente il medesimo oggetto adottata dalla Regione Campania, invece, il dies a quo nel 9° giorno delle motivazioni del diritto alla prestazione. (Circ. Presol. n. 6/94 del 14/6/94 - Prot. n. 38701/GAB. B.U.R.C. n. 30 del 10-6-1994). La mancata corrispondenza degli interessi maturati, nel corso di esame, risulta, perciò, configurare un abuso di potere e dunque una omissione.

Il dies a quo per il calcolo dell'indennità di cui si calcolano gli interessi maturati è fissato nel 23 maggio 1995 in esecuzione della normativa regionale e subordinatamente nel 2 maggio 1995 in applicazione della normativa dell'INASEL, emessa dall'Amministrazione regionale notificata all'INADAP ex INASEL col a me personalmente il conferimento dell'IP.S. %

Con nota del Settore Quiescenza e Previdenza n. 27803 del 22-XII-1994 -
Ricordo che a mente dell'art. 1 della L. 26 novembre 1990, n. 353 il saggio degli
interessi legali è del dieci per cento in ragione d'anno -

Tutto ciò premesso,

inoltre formale richiesta fu ottenere la compensazione degli interessi imputabili
per il 10% in ragione d'anno a decorrere dal 23 marzo 1995 all'effettivo versamento, sulla
questa parte dell'indennità di anzianità accreditata il 10-7-1996 per il servizio prestato
presso l'Ente di provenienza dal 15-6-56 al 31-XI-74 per i 18 anni e mesi 5,
ricongiunto senza soluzione di continuità col periodo di servizio prestato presso la
Regione Campania dall'1-1-1975, ex art. 3 della L.R. n. 15/81 -

Considerando, conclusivamente, l'indennità di anzianità, ivi compresa quella conseguita
ex art. 3 della L.R. 15/81, un procedimento amministrativo che deve essere attivato d'ufficio,
non occorre istanze di parti, una volta che la giunta regionale, con proprio atto deliberativo,
ha collocato in quiescenza il dipendente per tutti i casi previsti dalla vigente normativa.
Con ogni sviluppo di legge, richiedo il rimborso della mia richiesta, ai sensi dell'art. 15
della L. 86/90 e dell'art. 2 della legge 241/90 -

Ringrazio -

Portici 29 luglio 1996

Stefano Scialò

P.S. Per la compensazione:

Dr. SCIALÒ Leopoldo

Via Libertà 3^a traversa a destra, n. 4

80055 - Portici - (NA)

Telef. 081-7764873 -



ATTI

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodi

Sottosegretario alla Presidenza

13 SET. 1996

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

RACCOMANDATA

Prot. n. 26672

Lev. PREVIDENZA Lev. AL SIG. SCALA LEOPOLDO

VIA LIBERTA' III TRAV.DX N.4

Rif. nota n. del 80055 PORTICI

(rif.racc.n.4696 del 29/7/97)

Oggetto: Richiesta interessi su liquidazione

Il riferimento della L.R. 15/81 ai criteri adottati dall'INADEL riguarda unicamente le modalità di applicazione della L. 152/68 in ordine alla corresponsione del trattamento di fine servizio e non certamente all'attribuzione degli interessi.

La normativa INADEL in applicazione della L. 30/12/91 n. 421 riguarda esclusivamente la corresponsione degli interessi sull'indennità di anzianità e non certamente su un'indennità supplementare, costituente di per sé un beneficio, quale quello previsto dalla L.R. 15/81.

Quindi nel caso in esame non si prefigura alcuna omissione in quanto si è applicata in modo inequivocabile la legge.

La S.V. inoltre fa richiesta degli interessi sulla quota parte dell'indennità frazionando i due periodi di servizio che assolutamente non vanno distinti in due tronconi differenti di liquidazione, poiché il diritto alla prestazione nasce con la cessazione dal servizio con un unico trattamento di fine rapporto.

Infatti la S.V. intanto si è visto liquidare la L.R. 15/81 in quanto ha fatto richiesta di ricongiunzione ai sensi dell'art.2 dell'intero periodo di servizio prestato presso l'Ente di Provenienza (ISSCAL) in aggiunta a quello prestato presso la Regione Campania.

Diversamente poi da quanto sostenuto dalla S.V., la pratica non poteva essere definita "d'ufficio" in quanto era necessario al Servizio conoscere, per poter erogare l'indennità supplementare, il trattamento di fine servizio erogato dall'INADEL, gli anni di servizio liquidati, la normativa fiscale applicata etc.

L'Ufficio pertanto ha dovuto richiedere alla S.V. la documentazione necessaria per poter procedere all'applicazione della L.R. 15/81, con nota n.27803 del 22.12.94, e unicamente alla ricezione degli atti(prospetti contabili dell'INADEL inviati alla S.V. e non a questo Ente) in riscontro della nota si è potuto dar corso al procedimento che è stato concluso nei normali tempi tecnici con deliberazione n.4269 del 31.5.96.

./.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodi

Settore Quisquenza e Previdenza

13 SET. 1996

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n. 26572

Inv. *Scr.*

Rif. nota n. *del*

Oggetto

- 2 -

Si ritiene pertanto che questo Ufficio conformemente a quanto sostenuto dal Settore Contenzioso di questa Area di Coordinamento per casi analoghi e richiamandosi alle recenti sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto il principio che, in caso di applicazione di leggi che comportano un beneficio per i dipendenti (come nella fattispecie in esame la L.R. 15/81), detto beneficio non può giustificare anche il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da liquidare.

Per quanto sopra esposto la Sua richiesta non può essere accolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE LONGO



Qm

AREA 07 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Settore Trattamento Economico
Sede

22/6/2011

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0490538 22/06/2011

Mittente : Quiescenza e Previdenza

Assegnatario : Trattamento Economico

Classifica : 7.1.20. Sottosec. : 992-1 del 2011



Giudizio Tar Campania Sez. III promosso Scala Leopoldo c/ Regione Campania
Sentenza n. 2508/11

Si invita il Settore in indirizzo a procedere alla quantificazione delle somme come indicato nella sentenza in oggetto, trasmessa dal Settore Contenzioso Amministrativo dell'Area 04. La sentenza, in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di Scala Leopoldo degli interessi legali maturati sull'importo tardivamente corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio ex l.r. 15/81 dalla data del 90° giorno dalla maturazione del diritto (collocamento a riposo del ricorrente) **sino alla data del 10/07/1996**. Essendo il dipendente stato collocato a riposo in data 16/11/1994 il **dies a quo del calcolo degli interessi è il 15/02/1995**. La **somma netta** liquidata al dipendente a titolo di indennità premio di fine servizio ex l.r. 15/81 è di **£ 122.929.000** (pari ad € 63.487,53) a fronte di un **importo lordo di £ 138.431.514** (pari a € 71.493,91)

Tanto si richiede in quanto lo scrivente si appresta a porre in essere i provvedimenti richiesti dalla disciplina in tema di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio regionale e finalizzati all'esecuzione richiesta.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



ATTI

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Sottosegretario Quirico e Previdenza

RACCOMANDATA

13 SET. 1996

Napoli, li
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n. 26672

Seu PREVIDENZA

SeuAL SIG. SCALA LEOPOLDO

VIA LIBERTA' III TRAV.DX N.4

Rif. nota n. del 80055 PORTICI

(rif.racc.n.4696 del 29/7/97)

Richiesta interessi su liquidazione
Oggetto

Il riferimento della L.R. 15/81 ai criteri adottati dall'INADEL riguarda unicamente le modalità di applicazione della L. 152/68 in ordine alla corresponsione del trattamento di fine servizio e non certamente all'attribuzione degli interessi.

La normativa INADEL in applicazione della L. 30/12/91 n. 421 riguarda esclusivamente la corresponsione degli interessi sull'indennità di anzianità e non certamente su un'indennità supplementare, costituente di per sé un beneficio, quale quello previsto dalla L.R. 15/81.

Quindi nel caso in esame non si prefigura alcuna omissione in quanto si è applicata in modo inequivocabile la legge.

La S.V. inoltre fa richiesta degli interessi sulla quota parte dell'indennità frazionando i due periodi di servizio che assolutamente non vanno distinti in due tronconi differenti di liquidazione, poiché il diritto alla prestazione nasce con la cessazione dal servizio con un unico trattamento di fine rapporto.

Infatti la S.V. intanto si è visto liquidare la L.R. 15/81 in quanto ha fatto richiesta di ricongiunzione ai sensi dell'art.2 dell'intero periodo di servizio prestato presso l'Ente di Provenienza (ISSCAL) in aggiunta a quello prestato presso la Regione Campania.

Diversamente poi da quanto sostenuto dalla S.V., la pratica non poteva essere definita "d'ufficio" in quanto era necessario al Servizio conoscere, per poter erogare l'indennità supplementare, il trattamento di fine servizio erogato dall'INADEL, gli anni di servizio liquidati, la normativa fiscale applicata etc.

L'Ufficio pertanto ha dovuto richiedere alla S.V. la documentazione necessaria per poter procedere all'applicazione della L.R. 15/81, con nota n.27803 del 22.12.94, e unicamente alla ricezione degli atti(prospetti contabili dell'INADEL inviati alla S.V. e non a questo Ente) in riscontro della nota si è potuto dar corso al procedimento che è stato concluso nei normali tempi tecnici con deliberazione n.4269 del 31.5.96.

./.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Sottosegretaria e Previdenza

13 SET. 1996

Napoli, le
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n. 26572

Seu Sez.

Rif. nota n. del

Oggetto

.....

- 2 -

Si ritiene pertanto che questo Ufficio conformemente a quanto sostenuto dal Settore Contenzioso di questa Area di Coordinamento per casi analoghi e richiamandosi alle recenti sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto il principio che, in caso di applicazione di leggi che comportano un beneficio per i dipendenti (come nella fattispecie in esame la L.R. 15/81), detto beneficio non può giustificare anche il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da liquidare.

Per quanto sopra esposto la Sua richiesta non può essere accolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE LONGO



Qsr

AREA 07 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Settore Trattamento Economico

Sede

22/6/2011

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0490538 22/06/2011

Mittente : Quiescenza e Previdenza

Assegnatario : Trattamento Economico

Classifica : 7.1.20. Sottofasc. : 992-1 del 2011



Giudizio Tar Campania Sez. III promosso Scala Leopoldo c/ Regione Campania
Sentenza n. 2508/11

Si invita il Settore in indirizzo a procedere alla quantificazione delle somme come indicato nella sentenza in oggetto, trasmessa dal Settore Contenzioso Amministrativo dell'Area 04. La sentenza, in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di Scala Leopoldo degli interessi legali maturati sull'importo tardivamente corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio ex l.r. 15/81 dalla data del 90° giorno dalla maturazione del diritto (collocamento a riposo del ricorrente) **sino alla data del 10/07/1996**. Essendo il dipendente stato collocato a riposo in data 16/11/1994 il **dies a quo del calcolo degli interessi è il 15/02/1995**. La **somma netta** liquidata al dipendente a titolo di indennità premio di fine servizio ex l.r. 15/81 è di **£ 122.929.000** (pari ad € 63.487,53) a fronte di un **importo lordo di £ 138.431.514** (pari a € 71.493,91)

Tanto si richiede in quanto lo scrivente si appresta a porre in essere i provvedimenti richiesti dalla disciplina in tema di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio regionale e finalizzati all'esecuzione richiesta.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



ATTI

AREA 07 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Dirigente del Settore Contenzioso

Amministrativo e Tributario

Via marina 19/c

Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0692735 14/09/2011

Mittente : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz per Acconti Pens.

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 992 del 2011



Nota spese avv. Flavio Riccelli

In riferimento alla notula trasmessa dall'avvocato in oggetto indicato, relativa al procedimento in essa riportato, si richiede a codesto Settore di voler cortesemente esprimere con urgenza parere in ordine alla congruità delle stesse in ordine alla quantificazione delle spese e dei diritti richiesti.

Il Dirigente del Servizio

Dr. ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore

Dr. Vittorio E. Buglione

Avv. Flavio Riccelli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0690250 13/09/2011

Mittente : AVV. RICCELLI FLAVIO

Assegnatario : Provvedim.di Collocamento a Riposo-Valutaz.per Acconti

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 992 del 2011



Spett.le

SETTORE QUIRISSENZA
E PREVIDENZA

VIA S. LUCIA 81
80132 NAPOLI

Fattura C01/2011 Del 03/08/2011

Competenze liquidate in sentenza dal Tar Campania- Napoli
Contenzioso tra Leopoldo Scala/Regione Campania + 1 (sent. 2508/2011)

Spese non imponibili	0,00
Onorari	1500,00
Diritti	0,00
Rimborso forfettario 12,50%	187,50
Totale competenze imponibili	1.687,50
C.P.A 4%	67,50
Totale Imponibile	1.755,00
I.V.A. 20%	351,00
Totale fattura	2.106,00
R.Acconto 20%	337,50
Totale a pagare	1.768,50

S.e.&o.

Pagamento a mezzo bonifico su c/c numero 2278,56 intestato a Avv. Flavio Riccelli
Presso Banca MPS ag.12 in Napoli – IBAN: IT 67 W 01030 03412 000000227856

Via Ugo Niutta n. 4 - 80128 Napoli - Tel.: 081/ 556 84 06 Fax: 081/ 556 84 06 - P.IVA: 04323481210
C.F.: RCC FLV 74E07 F839K, Iscrizione Albo Avvocati n.019425, e-mail: avvocraticcelli@hotmail.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE

Quiescenza e Previdenza

Via S. Lucia, 81

80132

Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0711364 21/09/2011

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 4.



Oggetto: Nota spese avv. Flavio Riccelli.

Prot. 762/11/CA

In riscontro alla nota di pari oggetto, prot. 0692735 del 14/09/2011, con la quale Codesto Settore chiede parere di congruità in ordine alle spese e ai diritti richiesti dall'avv. Riccelli, si evidenzia che tale liquidazione è stata quantificata dall'Organo Giurisdizionale che nel dispositivo della sentenza n. 2508/11 ha anche specificato "oltre l'IVA e il C.p.a. come per legge".

Con riferimento alla voce "rimborso forfettario 12,50%" si rileva la non legittimità della pretesa atteso che il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non è automatico e quindi non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ. (Cass. 24081 del 26 novembre 2010).

4

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria d'Elia

*Spesato
22-9-11*

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0502032 27/06/2011

Mittente : Gestione del Personale - Rendiconti Ammin. - Controllo Gest...

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 7.1.19.



**Al Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza
Sede**

**Oggetto: Giudizio Tar Campania Sez. III promosso da Scala Leopoldo c/Regione Campania -
Sentenza n. 2508/11**

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. 490538 del 22/06/2011 di Codesto Settore, si riportano di seguito gli importi a titolo di interessi legali calcolati sulla somma netta liquidata al dipendente a titolo di indennità premio di fine servizio ex L.R. 15/81 pari ad euro 63.487,53 secondo quanto disposto nella nota stessa.

Interessi legali maturati dal 15/02/1995 al 10/07/1996 € 8.905,65

Si rappresenta, che le somme concernenti gli interessi legali sono stati calcolati sulle sorte capitali al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (D. M. 352/98; C. d. S. sez. VI^a sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C. d. S., sez. IV^a sentenza n. 462 del 03 febbraio 2006).

MM/ *ba*

**Il responsabile della P.O.
- Rag. Armando Riccardi -**

Riccardi

**Il Dirigente di Servizio
- Dott. Dionisio Limongelli -**

*Dott. D'Amico
Dott. Corone
Dott. De Felice
Dott. Versace*

*29.6.2011**AB*

**Il Dirigente ad interim
- Dott.ssa Luisa Allpert -**

g